



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 17 dicembre 2024/1724 d.F.R. DELIBERA N.18  
PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

**OGGETTO: Disposizioni in merito agli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche e dal Decreto 27 settembre 2002 n. 92**

### IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica e del Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, la Protezione Civile;

vista la Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche "Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro";

visto il Decreto 27 settembre 2002 n. 92 "Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31";

considerato che, ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 del predetto Decreto n.92/2002:

- il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il datore di lavoro per il Settore Pubblico Allargato e conseguentemente destinatario delle prescrizioni di cui alla Legge n.31/1998 e successive modifiche;
- il Congresso di Stato ha facoltà di stabilire le modalità operative attraverso le quali dare attuazione alla Legge n.31/98 e successive modifiche con particolare riferimento, tra gli altri, alla predisposizione dei fondi necessari per gli interventi correttivi e per organizzare e gestire nel tempo i sistemi di prevenzione nonché all'assegnazione degli incarichi e compiti generali o specifici per la migliore organizzazione degli interventi correttivi e dei sistemi di prevenzione;
- le funzioni indicate dagli articoli 7 e 19 della Legge n.31/1998 e successive modifiche sono svolte da coloro che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabile di servizio;
- tenuto conto delle risultanze delle riunioni periodiche effettuate, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.31/98, negli anni 2023 e 2024 con tutti i Dirigenti delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione;  
vista la propria precedente delibera n. 6 del 12 novembre 2024;

dispone

- 1) che in relazione agli obblighi di "Informazione, Formazione ed Addestramento" dei lavoratori di cui all'articolo 16 della Legge n.31/98, è attribuito al Dirigente il compito di:



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

- a) informare il lavoratore, al momento della sua assunzione in servizio, riguardo ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro e connessi alla mansione e sulle misure di emergenza; ciò anche avvalendosi dell'opuscolo informativo predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione. L'attuazione degli adempimenti di cui alla presente lettera a) deve risultare dalla sottoscrizione di apposito verbale dell'attività svolta, da porre agli atti dell'UO;
- b) mantenere contezza riguardo alla situazione complessiva della formazione dei lavoratori della propria Unità Organizzativa ed informare il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) circa la necessità di somministrare, ai propri dipendenti, i seguenti tipi di formazione (prima formazione e relativi aggiornamenti):

- formazione generale in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (obbligatoria per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto d'impiego);
- formazione sui rischi specifici - obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi specifici (es. utilizzo di carrelli elevatori, lavori in quota, utilizzo di piattaforme elevatrici, ecc.);
- formazione di Addetto Antincendio - obbligatoria per il personale designato a tale funzione;
- formazione di Addetto Primo Soccorso - obbligatoria per il personale designato a tale funzione.

I contenuti, la durata dei corsi e la cadenza degli aggiornamenti sono definiti dal "Piano di Informazione, Formazione ed Addestramento della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato (P.I.F.A.)".

Al SPP competono l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione sopra indicati, avvalendosi del proprio personale, di altro personale dell'Amministrazione o di imprese/professionisti esterni all'Amministrazione, in ragione delle competenze in materie specifiche.

Con riferimento ai disposti dell'articolo 2 del Decreto 19 maggio 1998 n.69 "Organizzazione del Pronto Soccorso", la formazione degli Addetti al Primo Soccorso, deve essere prevista per un numero adeguato e sufficiente di lavoratori anche tenuto conto, in via esemplificativa, delle possibili assenze per malattia, dei turni di lavoro, del numero di piani su cui è dislocata la sede dell'UO, pur non dovendo essere somministrata indistintamente a tutti i lavoratori;

- c) provvedere all'addestramento, qualora necessario, all'utilizzo di macchine, attrezzature, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale ed informare e formare sulle procedure di lavoro mediante personale esperto sulla base delle indicazioni del SPP in merito ai casi ed alle modalità con cui tali addestramento, informazione e formazione debbano avvenire. L'attuazione degli adempimenti di cui alla presente lettera c) deve risultare



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

dalla sottoscrizione di apposito verbale dell'attività svolta, da porre agli atti della UO.

2) che, in relazione all'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'articolo 6 della Legge n.31/98, è attribuito al Dirigente il compito di:

a) mantenere aggiornate le schede dei "cambiamenti non significativi" (mutamenti che non comportano l'aggiornamento del documento) in relazione al profilo di rischio risultante nel DVR e trasmetterle al SPP con cadenza annuale. Le suddette schede contengono:

- l'elenco del personale dipendente da mantenere aggiornato mediante la compilazione del "format" in formato digitale predisposto dal SPP e trasmesso a tutte le UO, contenente sezioni relative alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, alla condizione di videoterminalista, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 15 dicembre 2021 n.202, agli incarichi relativi alla gestione delle emergenze ed alla nomina di uno o più preposti, come meglio specificato al seguente punto 3);
- l'elenco di macchine e attrezzature utilizzate dai lavoratori, qualora vengano acquisite nuove macchine e/o attrezzature in sostituzione o in aggiunta di macchine e/o attrezzature già in dotazione alla UO, che si utilizzino con modalità già conosciute ai lavoratori e presentino il medesimo profilo di rischio;
- l'elenco dei prodotti chimici presenti negli ambienti di lavoro, qualora si utilizzino nuovi prodotti chimici in sostituzione o in aggiunta di prodotti chimici già utilizzati all'interno della UO, che presentino lo stesso profilo di rischio desumibile dalle schede di sicurezza dei prodotti medesimi.

Gli aggiornamenti di cui alla presente lettera a) devono essere trasmessi al SPP con cadenza annuale.

b) segnalare al SPP, al fine dell'aggiornamento dei DVR, i "cambiamenti significativi" quali, ad esempio, i trasferimenti di sede, gli ampliamenti delle sedi esistenti, l'avvio di nuove mansioni o di "cambiamenti significativi di mansione" in capo ai dipendenti (non costituisce "cambiamento significativo" il passaggio da una mansione impiegatizia ad altra mansione impiegatizia), l'introduzione di nuovi processi lavorativi, l'acquisizione di nuove macchine e/o attrezzature e/o l'utilizzo di nuovi prodotti chimici nel caso in cui rivestano carattere di rilevanza in termini di salute e sicurezza dei relativi utilizzatori rispetto alle indicazioni del DVR vigente.

Gli aggiornamenti di cui alla presente lettera b) devono essere trasmessi nel più breve termine al SPP che provvederà, compatibilmente con le risorse umane disponibili, all'aggiornamento del DVR, o ad elaborare



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

- procedure operative o altri documenti ritenuti utili, nelle more della formalizzazione delle modifiche/integrazioni ritenute necessarie.
- 3) che, in linea con quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 6 del Decreto n.92/2002 e dell'articolo 7, comma 2 della Legge n.31/98, è attribuito al Dirigente il compito di:
- a) designare, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.31/98, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle procedure di emergenza (Coordinatore dell'Emergenze, Addetti Antincendio e Primo Soccorso, Addetti all'evacuazione ed ogni altro lavoratore incaricato di compiere azioni specifiche, afferente alla Squadra di Emergenza);
  - b) organizzare prove di evacuazione almeno due volte l'anno, mettendo in atto le procedure previste nel Piano di Emergenza. L'adempimento di tale compito deve essere documentato tramite sottoscrizione di apposito verbale, da porre agli atti dell'UO;
  - c) mantenere aggiornato il registro dei controlli periodici e delle manutenzioni degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge n.31/98;
  - d) fare richiesta di visita medica al Medico del Lavoro, nei casi di assunzione in servizio presso l'UO o di cambio significativo di mansione relativamente a personale destinato a coprire PDR od al quale siano assegnate mansioni che il DVR stabilisca essere oggetto di sorveglianza sanitaria in quanto caratterizzati da rischi professionali per la salute. Il Dirigente dovrà, altresì, nei suddetti casi di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, fare richiesta di visita medica alla scadenza degli accertamenti sanitari periodici ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.31/98;
  - e) fornire i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per la loro mansione, facendone richiesta alla UO Approvvigionamenti, Contratti e Protezione dei Dati Personali. L'attuazione di tale adempimento deve risultare da apposito modulo predisposto dal SPP, sottoscritto per ricevuta dal lavoratore e dal Dirigente, da porre agli atti della UO;
  - f) partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 15 della Legge n.31/98 convocata dall'RSPP per conto del Datore di Lavoro, anche attraverso proprio delegato.
- 4) che, in linea con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto n.92/2002, è attribuito al Dirigente il compito di individuare, mediante atto scritto, il personale incaricato di ricoprire il ruolo e svolgere le funzioni di "Preposto", tenendo conto degli ambiti operativi definiti in relazione alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione dei sistemi di prevenzione. A tale fine si specifica come l'individuazione di uno o più "Preposti" si renda, in particolar modo, necessaria per UO dislocate su più sedi e come, di norma e salvo casi



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

motivati, il “Preposto” debba essere individuato fra il personale di livello/grado almeno pari al 6/VI. Si considerano “Preposti”, senza necessità del citato atto scritto di designazione, i dipendenti in servizio sui seguenti PDR o titolari dei seguenti incarichi: Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP), Titolare di Posizione Organizzativa (PO), Educatore con funzioni organizzative di Coordinatore Pedagogico nel Nido per l’Infanzia (EDUCATORG), Insegnante con funzioni organizzative nella Scuola dell’Infanzia o nella Scuola Elementare (INSPRIORG), Insegnante con funzioni organizzative nella Scuola Media o nella Scuola Superiore (INSSECORG) (escluso il personale in servizio su tale PDR presso il Centro di Formazione Professionale), Coordinatore di Plesso Nido per l’Infanzia, Coordinatore di Plesso Scuola d’Infanzia, Coordinatore di Plesso Scuola Elementare, Coordinatore dei Centri Estivi;

- 5) che, in relazione all’incarico di “Preposto”, sono attribuiti i compiti di:
- a) dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Dirigente in tema di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro;
  - b) vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite dal Dirigente in tema di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro da parte degli altri lavoratori;
  - c) riferire al Dirigente circa l’insorgenza di eventuali problematiche, essendo il primo interlocutore dei colleghi in tema di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro;
  - d) riferire al Dirigente circa la necessità di elevare eventuali sanzioni disciplinari in caso di comportamenti non corretti;
  - e) individuare, in accordo con il Dirigente, i lavoratori specificamente tenuti a contribuire, in linea con quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera f) della Legge n.31/1998 e dall’articolo 9 del Decreto n.92/2002, con i “Preposti” medesimi all’adempimento dei compiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) nonché di tutti gli obblighi stabiliti dalle Autorità competenti o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
  - f)

Precisa

che i Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, sentiti i rispettivi RSPP, potranno proporre al Congresso di Stato l’adozione di disposizioni di dettaglio relativamente agli Enti di rispettiva pertinenza.

## IL CONGRESSO DI STATO

nella propria qualità di Datore di Lavoro per il Settore Pubblico Allargato ai sensi dell’articolo 2 del Decreto n. 92/2002, e, pertanto di destinatario delle pertinenti prescrizioni di cui alla Legge n.31/1998 e successive modifiche,



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

delega

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), alle seguenti attività:

- 1) modifica dei DVR e/o dei relativi allegati, senza adozione della relativa delibera, nel caso in cui le variazioni da introdurre non comportino un aggravio del profilo di rischio indicato nei DVR vigenti e le misure di adeguamento conseguenti non prevedano interventi edilizi ed impiantistici a carico delle sedi delle UO e non comportino costi di attuazione.
- 2) convocazione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 15 della Legge n.31/1998.

IL CONGRESSO DI STATO, inoltre,

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

visto l'articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge 31 luglio 2009 n.107 e l'articolo 66, comma 6 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

vista la nota del Medico del Lavoro in data 12 giugno 2024, prot.n.1918/DG;

vista la nota del Dirigente dell'UO Ufficio Gestione Personale in data 16 luglio 2024, prot.n.69558;

delibera

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge n.107/2009 e dell'articolo 66, comma 6 della Legge n.188/2011: "Ove le disposizioni prevedano che ai fini dell'ammissione ad un rapporto di pubblico impiego sia necessario essere fisicamente idonei all'impiego e che sia condizione per l'assunzione a qualunque titolo nel Settore Pubblico Allargato, l'obbligo di preventivo accertamento dell'idoneità psico-fisica alla mansione di cui alle norme vigenti, deve intendersi nel senso che - ad esclusione dei soli casi in cui il DVR stabilisca che lo specifico Profilo di Ruolo (PDR) ovvero le mansioni previste dal PDR siano caratterizzate da rischi professionali per la salute ai sensi del Decreto 19 maggio 1998 n. 68 e successive modifiche e del Decreto 30 luglio 1999 n.89 - l'ammissione a concorsi e selezioni volti al reclutamento di dipendenti pubblici e l'assunzione in servizio presso UO, Dipartimenti, Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici sia subordinata esclusivamente al possesso di buona salute (detta anche "sana e robusta costituzione") da dimostrarsi tramite la produzione dell'apposita certificazione."

IL CONGRESSO DI STATO, infine,



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 dicembre 2024/1724 d.F.R.

DELIBERA N.18

PRATICA N.1.3.2-121/2024/XXXI

vista la Legge 12 marzo 2018 n.27 “Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico”;  
nelle more della revisione del Decreto n.92/2002;

stabilisce

che allorquando il Dirigente o Direttore pubblico sia destinatario di comunicazione formale giudiziaria nell'ambito di procedimento penale avviato in relazione a fattispecie e condotte aventi rilevanza penale relativamente alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e non siano ravvisabili, in capo allo stesso, profili di colpa relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa, l'UO Avvocatura dello Stato sia, sin da ora, autorizzata a richiedere l'ammissione all'oblazione volontaria, qualora tale facoltà sia prevista, con imputazione delle spese sul cap. 1-10-1560 “Spese legali per procedimenti giudiziari a carico dell'Ecc.ma Camera”. L'assenza di colpa in capo al Dirigente o Direttore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa, sarà verificata dal Congresso di Stato, con il supporto della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del RSPP sulla base dei canoni della diligenza professionale, anche in relazione al rispetto delle superiori direttive.

Precisa

a parziale rettifica della propria precedente delibera n.6 del 12 novembre 2024, che l'intera somma relativa sia all'esercizio della facoltà di oblazione volontaria nel procedimento penale n.735/RNR/2024 sia alle connesse spese di giustizia sarà imputata sul solo cap. 1-10-1560 “Spese legali per procedimenti giudiziari a carico dell'Ecc.ma Camera” del corrente esercizio finanziario. Il pagamento della predetta somma sarà sostenuto mediante utilizzo del fondo a rendere, stante l'urgenza di provvedere.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dell'Avvocatura dello Stato, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico del Lavoro, dell'Ufficio del Personale, dell'Ufficio Personale e Libera Professione ISS, delle OO.SS.